

COMMISSIONE VII

DIFESA

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare e istituzione della banda dell'Esercito (598)	63
PRESIDENTE	63
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
MATTARELLI e FORNALE: Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori (619)	64
PRESIDENTE	64, 65
BOLOGNA, <i>Relatore</i>	64
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	65
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	66

La seduta comincia alle 9,40.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato di giuridico e avanzamento del personale delle bande dei carabinieri e della aeronautica militare ed istituzione della banda dell'esercito ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 14 maggio abbiamo approvato l'articolo unico di cui si componeva il disegno di legge rinviando la votazione dei due articoli aggiuntivi proposti dal Governo, in attesa del parere della V Commissione Bilancio. Questa ha espresso, ieri, parere favorevole su detti articoli aggiuntivi, sui quali, quindi, possiamo ormai deliberare in via definitiva.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 2.

All'Ufficiale maestro direttore della banda dell'esercito, istituita con la legge 1° marzo

1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli e Fornale: Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori (619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mattarelli e Fornale: « Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori ».

La IV e la XI Commissione erano state investite del parere. Mentre la XI Commissione ha lasciato decorrere i termini senza esprimersi e si intende, quindi, che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale, la Commissione giustizia, invece, ha espresso il seguente parere:

« La Sottocommissione esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito, a trasformare nel presente indicativo i tempi dei verbi espressi al futuro nell'articolo 6, in quanto una norma di legge quando è approvata ha efficacia immediata.

Articolo 5. — La Sottocommissione invita la Commissione di merito a precisare i casi, ricorrendo i quali, una colombaia può essere chiusa, al fine di evitare contestazioni giudiziarie in merito al valore della motivazione del decreto del Ministro della difesa-esercito che — restando la norma nella sua attuale formulazione non risulterebbe ancorato ad alcun dato obiettivo prefissato per legge, comportando una estrema discrezionalità negli interventi al Ministero difesa-esercito.

Articolo 6. — a) Si invita la Commissione di merito a sopprimere l'ultimo periodo del primo comma, in quanto la norma altro non è se non la ripetizione dell'articolo 136 del codice penale.

b) Sembra, essere troppo « stimolante » per gli agenti della forza pubblica la concessione della metà dei proventi dell'ammenda. Si suggerisce di ridurre tale destinazione ad un terzo dell'ammontare della pena pecuniaria.

c) In merito al previsto ammontare della ammenda da lire 100.000 lire a lire 1.000.000 la Sottocommissione ritiene troppo onerosa la pena tenendo conto anche di una possibile continuazione del reato e suggerisce di ridurla da lire 50.000 a lire 500.000 ».

L'onorevole Bologna ha facoltà di svolgere la relazione.

BOLOGNA, *Relatore.* I punti essenziali sono questi: le colombaie militari sono state soppresse fin dal 1958; l'uso dei colombi viaggiatori per l'invio dei messaggi è caduto in disuso ormai da lungo tempo e quindi non vi è nessuna ragione che viga ancora la legge 13 dicembre 1928, n. 3086 ed il relativo regolamento, disciplinanti l'uso e la disponibilità delle colombaie da parte dei privati cittadini.

Questo provvedimento, oggi al nostro esame, si propone l'abrogazione di tali norme e la loro sostituzione con altre rispondenti alla odierna realtà.

Il punto principale riguarda l'articolo 1 del progetto di legge che è il contrario esatto dell'articolo 1 della legge del 1928; l'articolo 1 della legge n. 3086 faceva divieto, infatti, di allevare colombi viaggiatori sul territorio nazionale, mentre gli articoli successivi formulavano precise norme tutelative.

Secondo l'articolo 2 della proposta di legge, per chi vuole allevare e far volare colombi viaggiatori rimane l'obbligo di munirli di contrassegno anulare fisso, con impressovi la parola « Italia », l'anno di nascita ed il numero di matricola. Si tratta di disposizioni già contenute nella legge precedente, vevoli anche per i colombi viaggiatori di importazione straniera.

All'articolo 3 si dice che la distribuzione a pagamento dei contrassegni e dei certificati di proprietà è effettuata dalla Federazione colombofila italiana e che il prezzo di vendita è unico per tutto il territorio nazionale; con l'articolo 4 si stabilisce che entro il mese di gennaio tutti i colombofili devono comunicare alla Federazione l'elenco matricolare dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ubicazione della colombaia ed il luogo di residenza.

L'articolo 5, come già previsto dalla legge n. 3086 del 1928, stabilisce che il Ministero

della difesa esercita la vigilanza sulla Federazione colombofila italiana eretta in ente morale con decreto 18 giugno 1922, n. 974 e attribuisce al medesimo Ministero di disporre, con provvedimento motivato, la chiusura di colombaie. Per quanto concerne il suggerimento della Commissione giustizia di precisare i casi, ricorrendo i quali, una colombaia può essere chiusa, non mi sembra il caso di accoglierlo, perché ci ingolferemmo in una casistica complicata e, molto probabilmente, inadeguata. Per altro, la prescrizione che il provvedimento deve essere motivato mi sembra adeguata remora a soprusi.

Con l'articolo 6 si proibiscono, come già faceva la precedente legge, la caccia, la cattura e la detenzione abusiva di colombe viaggiatori, attività punitive con un'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000. La IV Commissione propone di modificare l'ammenda, diminuendola, rispettivamente, a 50.000 lire e ad 500 mila lire. Propone altresì di sopprimere il secondo periodo del primo comma, ritenendolo una ripetizione di quanto stabilito dal codice. Ritengo che si possa senz'altro aderire al secondo suggerimento; anche al primo non sono contrario, pure se debbo ricordare che anche nella legge del 1928 le ammende erano piuttosto forti.

Al secondo comma, sempre dell'articolo 6, la Commissione giustizia propone, poi, di modificare la ripartizione dei proventi dell'ammenda, riservando ai rilevatori delle trasgressioni solo un terzo, e non la metà. Io non sono contrario neanche a questa modificazione.

L'articolo 7 stabilisce che chi entri in possesso di colombe viaggiatori che non gli appartengono deve consegnarli alla Federazione colombofila italiana; l'articolo 8, a sua volta, proibisce l'uso dei colombe viaggiatori per il tiro a volo; l'articolo 9, infine, abroga le disposizioni in contrasto con quelle del provvedimento in esame.

Come relatore concludo, auspicando l'approvazione della proposta di legge al nostro esame e facendo propri i suggerimenti della IV Commissione, escluso quello relativo all'articolo 5, per la difficoltà di procedere ad una elencazione dei casi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, anche in

considerazione del fatto che essa riproduce un provvedimento già presentato nel corso della IV legislatura, al quale già allora avevamo manifestato il nostro assenso.

Per quanto riguarda i suggerimenti della Commissione Giustizia sono d'accordo con il relatore, ossia sono favorevole ad accoglierli tutti, meno quello relativo al secondo comma dell'articolo 5.

Vorrei, piuttosto, far presente l'opportunità di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 5, la dizione: « Ministero difesa-esercito », essendo ormai fuori uso da tempo; allo stato attuale della legislazione, il Ministero della difesa ha unificato i servizi relativi alle tre forze armate. Ritengo, quindi, si debba semplicemente parlare di « Ministero della difesa ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

Nel territorio nazionale sono liberamente consentiti l'allevamento e la importazione di colombe viaggiatori.

(È approvato).

ART. 2.

Chi vuol tenere, allevare, commerciare e far volare colombe viaggiatori deve munirli di contrassegno anulare fisso ed inviolabile con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero di matricola.

I colombe di origine straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza e di un secondo anello del tipo a ribattitura con impressavi la parola « Italia », un numero di matricola e le lettere FCI

Ad ogni contrassegno corrisponde un certificato di proprietà.

(È approvato).

ART. 3.

La distribuzione a pagamento dei contrassegni e dei relativi certificati di proprietà è effettuata dalla Federazione colombofila italiana.

Il prezzo di vendita è unico per tutto il territorio nazionale ed è fissato dalla Federazione colombofila italiana.

(È approvato).

ART. 4.

Entro il mese di gennaio di ogni anno tutti i colombofili debbono comunicare alla Federazione colombofila italiana l'elenco matricolare dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ubicazione della colombaia ed il luogo di residenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Ministero della difesa esercita la vigilanza sulla Federazione colombofila italiana eretta in ente morale con decreto 18 giugno 1922, n. 974.

Qualsiasi provvedimento di chiusura di colombaie è di esclusiva competenza del Ministero difesa-esercito che emana decreto motivato, sentito il parere della Federazione colombofila italiana ».

Il Governo propone di sopprimere la parola « esercito » dopo la parola difesa.

Pongo in votazione tale emendamento:

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, modificato secondo l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« La caccia, la cattura e la detenzione abusiva di colombi viaggiatori è punita con ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 senza pregiudizio delle pene sancite dalla legge sulla caccia. In caso di mancato pagamento la ammenda è commutabile in pena restrittiva della libertà personale.

La metà dei proventi dell'ammenda sarà introitata in conto entrate dello Stato e l'altra metà sarà devoluta agli agenti della forza pubblica che avranno rilevato le trasgressioni ».

Il relatore, aderendo ad altrettanti suggerimenti della IV Commissione giustizia, propone tre emendamenti: due al primo comma ed uno al terzo.

Per quanto concerne il primo comma, il relatore propone, innanzitutto, di sostituire le parole: « da lire 100.000 a lire 1.000.000 » con le parole: « da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Sempre al primo comma, propone altresì di sopprimere l'ultimo periodo: « In caso di mancato pagamento l'ammenda è commutabile in pena restrittiva della libertà personale ».

Al secondo comma, infine, propone di sostituire le parole iniziali: « La metà » con le altre: « I due terzi », e correlativamente di sostituire le parole: « l'altra metà » con le parole: « un terzo ».

Pongo in votazione il primo emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo periodo del primo comma, di cui il relatore propone la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione, infine, l'emendamento al secondo comma.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« La caccia, la cattura e la detenzione abusiva di colombi viaggiatori è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 senza pregiudizio delle pene sancite dalla legge sulla caccia.

I due terzi dei proventi dell'ammenda sono introitati in conto entrate dello Stato e un terzo è devoluto agli agenti della forza pubblica che hanno rilevato le trasgressioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 7.

Chi entri in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono deve consegnarli alla Federazione colombofila italiana od ai suoi organi periferici tramite il comando dei carabinieri del luogo.

(È approvato).

ART. 8.

L'uso dei colombi viaggiatori per il tiro a volo è vietato.

(È approvato).

ART. 9.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

(È approvato).

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito » (598).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

MATTARELLI e FORNALE: « Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori » (619).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Bologna, Bortot, Buffone, Caiati, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Evangelisti, Fasoli, Fornale, Gitti, Lombardi, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Napoli, Palmitessa, Pietrobono, Radi, Vaghi e Vecchiarelli.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO